
Provincia autonoma di Trento

Comune di Bresimo

Foglio Patti e Condizioni

Lavori realizzazione di parco acquatico e area ricreativa in loc.
“Le Acque” di Bresimo. – LOTTO 1

Lavori in diretta economia per lo spostamento della fognatura comunale e la
realizzazione di rete di drenaggio sul fondo del lago.

Committente:

Comune di Bresimo

Il tecnico:

ing. Luca Mengon

Bresimo, 29/07/2026

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di per lo spostamento della rete di fognatura nera da realizzare in corrispondenza dell'area ricreativa delle Acque di Bresimo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nel presente atto ammontano a € 82.565,33 di cui € 1.838,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto sarà aggiudicato secondo i criteri e le previsioni normative previste dalla legge in vigore.

CATEGORIA PREVALENTE E SECONDARIE

Categoria prevalente:

Cat. OG6 per € 84.403,73 (di cui per lavori € 82.565,33 e € 1.838,40 per oneri della sicurezza).

Categorie scorporabili:

Non sono previste categorie scorporabili.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico estimativo di progetto e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza evidenziati a parte. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed integr., gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'Impresa aggiudicataria, maggiorata degli oneri di sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Le singole quantità di progetto espone nel Computo Metrico Estimativo potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni da parte della stazione appaltante nel limite dell'impegno totale di spesa, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste (mero vincolo per l'appaltatore di eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni, le modifiche e varianti non previste in gara e imposte in corso di esecuzione), ai sensi dell'art. 120, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 3

SUBAPPALTO O COTTIMO

Il subappalto è ammesso con esplicita autorizzazione del RUP, secondo le modalità di cui all'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Appaltatore deve comunicare immediatamente al RUP e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In mancanza di tale comunicazione il subcontraente non potrà accedere al cantiere.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni di natura penale, il Committente potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto d'appalto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni. L'Appaltatore, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa. Il Committente procederà al pagamento del solo Appaltatore il quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietata la cessione del presente contratto di appalto, pena la nullità dell'atto di cessione.

ART. 4

VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare.

L'amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti, che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Foglio patti e prescrizioni.

ART. 5

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, non pregiudichi la buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prescrivere l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART. 6

AVVERTENZA GENERALE

Si premette che per norma generale invariabile resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel prezzo unitario od a corpo dei lavori intenderà compresa e compensata ogni spesa principale e provvisoria ogni fornitura ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni indennità di cava, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali contenute

nel presente Foglio di Patti e Condizioni non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che si dovesse eventualmente sostenere nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.

A cura dell'appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l'ufficio della D.L., e firmate dall'assistente.

ART. 7

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – LAVORI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa, oppure saranno fatte dall'appaltatore.

Non sono previste lavorazioni in economia.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti li accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. La mano d'opera, i noli e trasporti ed i materiali a piè d'opera saranno pagati al prezzo di aggiudicazione, provvedendo alla stesura di nuovi prezzi secondo la procedura sopra riportata qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 52, comma 10bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni e il pagamento avrà luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione.

ART. 8

COMPENSO A CORPO

Non sono previsti importi da corrispondere a corpo.

ART. 9

ONERI ULTERIORI

Di tutti gli oneri del presente foglio patti e condizioni è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di progetto delle varie categorie di lavoro e perciò i relativi compensi sono compresi nei prezzi stessi.

ART. 10

APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

L'Appaltatore, si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni economiche e normative previste dai contratti nazionali collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti in base alla vigente normativa, all'INPS, all'INAIL, ed alla Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento e a dare prova all'Ente concedente degli avvenuti versamenti con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qualvolta lo richieda il direttore dei lavori in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto stabilito dai commi precedenti da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 11

GARANZIE E SANZIONI IN MATERIA DI INADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali e di quelli derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al precedente articolo avente ad oggetto "Applicazione della contrattazione collettiva ed adempimenti contributivi previdenziali ed assicurativi", fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, accertata dalla struttura competente alle verifiche ispettive, l'Ente appaltante ne darà comunicazione all'impresa e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, secondo le disposizioni dettate dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1643 di data 22 giugno 1967.

ART. 12

DOCUMENTI DEL PROGETTO CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal presente Foglio Patti e condizioni con allegato Elenco Descrittivo delle Voci relative alle varie categorie di lavoro, nonché i sottoelencati documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, documenti dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza.

Computo metrico estimativo
Costi della sicurezza
Relazione illustrativa

Elaborati grafici:

Tav. 1 – planimetria
Tav. 2 – profilo longitudinale e sezione tipo
Tav. 3 – particolari pozzetti

ART. 13

CAUZIONE DEFINITIVA

È richiesta la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dall'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 14

CONSEGNA DEI LAVORI

Viste le necessità di coordinamento con l'impresa esecutrice dei lavori di costruzione del laghetto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla consegna anticipata; in caso contrario l'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

ART. 15

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

I lavori vengono consegnati alla firma del contratto. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da computarsi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 16

PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Il ritardo sarà calcolato sulla base dell'importo presunto dei lavori, dei lavori eseguiti e del tempo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

ART. 17

PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 52, comma 10bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. e il pagamento avrà luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione. Quando per motivi non imputabili all'Impresa i lavori dovranno rimanere sospesi per un periodo superiore a 30 giorni verrà rilasciata in suo favore il pagamento di una rata di acconto, qualunque sia la somma che raggiunge il credito dell'Impresa.

Detto articolo non sarà applicato nel caso l'Impresa abbia optato per il pagamento in un'unica soluzione in sostituzione del versamento della cauzione definitiva.

ART. 18

CONTO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 25 della L.P. 26/1993 e dell'allegato art. 38, comma 3, dell'Allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal D.L. entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori.

ART. 19

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 20

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di cui alla Elenco Prezzi Unitari, i seguenti oneri ed obblighi di cui l'Appaltatore deve tenere conto nel formulare la propria offerta e per l'esecuzione dei lavori fino al loro compimento:

- a) il rifacimento a proprie spese dei lavori e/o degli interventi che a giudizio della Direzione Lavori non siano stati realizzati ad opera d'arte.
- b) la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
- c) l'esposizione nel cantiere la tabella indicando l'oggetto dei lavori e la particolarità dell'opera;
- d) l'esecuzione delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- e) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento;

L'appaltatore è tenuto altresì a:

- rispettare la procedura in materia di sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, prima della consegna dei lavori, nel caso tale obbligo non venga rispettato, l'ente appaltante non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le vigenti disposizioni. In tal caso l'ente appaltante affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
- redigere e trasmettere alla stazione appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza in quanto questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m..
- provvedere alla rigorosa applicazione delle Norme di prevenzione infortuni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.;
- osservare e far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze del cantiere;

Inoltre: sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- l'allacciamento delle utenze di cantiere ed il pagamento delle relative bollette;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere se necessario;
- il trasporto, lo scarico e deposito in cantiere dei materiali in arrivo, oggetto dell'appalto e di tutte le attrezzature necessarie alle lavorazioni appaltate;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, in particolare il mantenimento per tutta la durata dei lavori dei ponteggi necessari per le lavorazioni di cui al presente contratto;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

ART. 21 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta la **Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (schema tipo di polizza 2.3, approvato con D.M. 6 settembre 2022, n. 193).**

Importo partita 1 (sezione A)	Importo di aggiudicazione
importo partita 2 (sezione A)	10.000,00 €
importo partita 3 (sezione A)	10.000,000 €
Massimale/Sinistro alla stipula sezione B	1.000.000,00 €

La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale, mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica. La scheda tecnica, o suo allegato parte integrante, deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole: *a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Trento; b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore; c) che ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo si intende riferito al "collaudo" previsto dall'articolo 24 della legge provinciale; d) che la garanzia cessa in ogni caso alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per l'intera opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e che la presa in consegna anticipata dell'opera non equivale ad emissione del certificato di collaudo; e) che i rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili.*

L'Appaltatore è comunque responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali di cui all'art. 100 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 23

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, si richiamano a formare parte integrante del contratto:

1) Tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella L.P. 2/2016 della L.P. 26/93 e ss.mm. e del relativo Regolamento DPP 10 maggio 2012 9-84/Leg.

2) Le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria in base alle vigenti disposizioni.

3) Tutte le norme per la sicurezza del lavoro e in particolare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le normative di settore da esso richiamate nonché tutte le altre disposizioni che venissero poste in vigore prima della data in cui sarà indetta l'asta dei lavori cui si riferisce il presente Capitolato.

Oltre alle cautele preventive prescritte dai suindicati Regolamenti a garanzia della incolumità degli operai sul lavoro da tenersi sempre presente nell'esecuzione dei lavori, l'assuntore dei lavori dovrà particolarmente usare le dovute precauzioni nell'impiego e nell'uso delle materie esplodenti, in modo da non dare luogo ad infortuni, ed osservare scrupolosamente le speciali disposizioni al riguardo.

Il tecnico:

ing. Luca Mengon